



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 206 del 15-12-2016

OGGETTO

TRIBUNALE AVELLINO - RICORSO EX ARTT. 702 BIS E SEGUENTI C.P.C. AVV. EMILIO PAOLO SANDULLI - DETERMINAZIONI

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 19:15 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	Sindaco	P
Tuccia Luigi	Vice Sindaco	P
Aquino Valentina	Assessore	A
Landi Domenico	Assessore	P
Prezioso Antonio	Assessore	P
Scioscia Fabiola	Assessore	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Avv. Emilio Paolo Sandulli ha difeso quest'Ente:

- nei giudizi promossi dalla Alto Carburanti SRL e dalla Prosidea S.p.a dinanzi al TAR Campania – Sez. Salerno con ricorsi principali notificati in data 16/06/2010 avverso l'ordinanza prot. n. 7345 /2010 a firma del Responsabile del IV Settore con cui si disponeva il divieto di circolazione in via S.Lorenzo, del Decreto Sindacale n. 4519 del 31/03/2010 di nomina del Responsabile IV Settore e per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalle ricorrenti, a causa dell'illegittimo, illecito e colposo operato della P.A. ;

- nei successivi giudizi per motivi aggiunti notificati in data 27/07/2010 (aventi ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di C.C. n. 31 del 23/11/2009 sulla localizzazione provvisoria del mercato in via S.Lorenzo), in data 08/09/2010 (aventi ad oggetto l'annullamento della delibera di G.C. n. 93/2010 sulla definizione delle modalità del trasferimento temporaneo del mercato) e in data 16/11/2010, questi ultimi per l'annullamento della delibera del C.C. n. 17 del 26/07/2010 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del mercato sulle aree pubbliche;

che con sentenze nn. 1564 e 1565 del 31/07/2012 il TAR definiva i giudizi dichiarandoli in parte inammissibili ed in parte rigettandoli e compensando le spese;

che risultano liquidate all'Avv. Sandulli per i predetti incarichi competenze per complessivi euro 37.584,00, comprensive di accessori, sulla base dell'applicazione dei valori medi del valore di causa indeterminabile (Tariffe 2004) in esecuzione della delibera di G.C. n. 128/2011;

che con note del 16/07/2015, acquisite ai prot. nn. 14270 e 14271, l'Avv. Vittorio Manganelli, in nome e per conto dell'Avv. Emilio Paolo Sandulli faceva pervenire invito ad aderire a convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L.n.132/2014, convertito in L. n. 162/2014, in merito alla liquidazione di ulteriori competenze per il giudizio R.G. n. 1055/2010 TAR SA (Ricorso introduttivo e 3 Ricorsi per motivi aggiunti Alto Carburanti/Comune Atripalda) e per il giudizio R.G. n. 1056/2010 TAR SA (Ricorso introduttivo e 3 Ricorsi per motivi aggiunti Prosidea /Comune Atripalda), quantificando il proprio ulteriore credito in euro 37.576,94 per ciascun giudizio e proponendo in via transattiva la liquidazione dell'importo di euro 34.000 oltre oneri, per un totale di euro 49.610,08;

Con delibera n. 137 del 30/07/2015 si stabiliva di aderire alla convenzione di negoziazione assistita e con decreto sindacale n. 16143 del 04/08/2015 il Sindaco nominava e delegava l'Avv. Manzione Nicola Maria del foro di Salerno ad assistere il Comune nella suddetta procedura;

Con delibera n. 186 del 10/11/2016 , preso atto delle valutazioni del Legale che ha assistito l'Ente nella procedura di negoziazione, espresse con nota del 24/06/2016, prot. n. 13478 del 27/06/2016, e con nota del 27/10/2016, prot. n. 22617, si stabiliva di non autorizzare la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita;

Visto il ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato dall'Avv. Sandulli in data 30/11/2016 prot. n. 26142 , per la determinazione delle somme dovute da quest' Ente a titolo di competenze professionali e di rimborso spese non imponibili per l'opera professionale riferita al giudizio Alto Carburanti, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma di €. 29.618,13, oltre IVA e CAP , o in quella , maggiore o minore a

determinarsi, oltre interessi di legge ex D.lgvo n.231/2002 e s.m.i. a far data dal 10/07/2013 al soddisfo ;

Ritenuto, pertanto resistere nel giudizio di che trattasi, per tutelare gli interessi di questo Ente ;

Acquisito il visto di controllo tecnico ai sensi del D.L. 174/12 convertito in Legge n.213/12;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Di resistere, per i motivi di cui in premessa , nel giudizio promosso dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli dinanzi al Tribunale di Avellino con ricorso ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. notificato in data 30/11/2016 prot. n. 26142 , per la determinazione delle somme dovute da quest' Ente a titolo di competenze professionali e di rimborso spese non imponibili per l'opera professionale riferita al giudizio Alto Carburanti;

di dare atto che al conferimento dell'incarico provvederà il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 267/00 T.U.E.L. e art.19, lett. h) del vigente Statuto;

di dare mandato al VII Settore affinché istruisca la convenzione disciplinante l'incarico in applicazione delle direttive fissate con delibera di G.C. n. 112 del 03/07/2012;

di incaricare il Responsabile del VII Settore di fornire al Legale designato ogni elemento utile alla difesa dell'Ente.

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-12-2016

Dal Municipio, li 20-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 20-12-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 20-12-2016

Il Segretario Generale

Dott. Beniamino Iorio